

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SARTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

NELLA SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 1980

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

ONOREVOLI SENATORI. — Il passaggio da una scuola a base sociale ristretta ad una scuola di massa ha posto in crisi, tra altri importanti meccanismi, anche quello delicatissimo del reclutamento del personale docente ed educativo.

In effetti, i sistemi di reclutamento ancora vigenti all'inizio degli anni '70 erano stati progettati quando l'accertamento delle capacità professionali riguardava un numero relativamente piccolo di aspiranti all'insegnamento. Il loro grado di praticabilità è pertanto diminuito con la progressiva espansione della domanda di impiego nella scuola.

Tale perdita di agibilità delle procedure concorsuali è stata, fra l'altro, contestuale alla crescita di fabbisogno di personale, conseguente alla rapida diffusione della scuola, crescita i cui ritmi venivano ad essere in contraddizione con i tempi relativamente lunghi delle operazioni di reclutamento.

Il disagio che ne derivava, sia per il personale costretto a lunghe attese in posizione di precariato sia per il funzionamento della scuola, motivò una serie di interventi del legislatore intesi, in sostanza, a mettere tra parentesi il sistema vigente dei concorsi. La serie venne inaugurata — per la scuola se-

condaria — già nel 1961, con la legge n. 831 del 28 luglio di quell'anno, alla quale hanno fatto seguito le leggi: 29 marzo 1965, n. 336; 25 luglio 1966, n. 603; 28 marzo 1968, n. 359; 2 aprile 1968, n. 468; 6 dicembre 1971, numero 1074; 30 luglio 1973, n. 477, e, ultima, ancora in corso di attuazione, la legge 9 agosto 1978, n. 463.

È da far notare in proposito che, sino al 1971, il legislatore ha cercato di salvaguardare, in qualche modo, la forma concorsuale, prevedendo criteri che, pur prescindendo da vere e proprie prove di accertamento, stabilivano una graduatoria tra gli aspiranti. Le nomine di questi sono state poi scaglionate nel tempo, in corrispondenza della destinazione ad esse di una percentuale dei posti annualmente disponibili; il che non ha consentito ancora di esaurirle.

Con l'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 il legislatore ha introdotto, invece, modalità di immissione in ruolo che prescindono da qualsiasi graduazione degli aspiranti e dal previo accertamento di disponibilità annuali di posti. Tali modalità sono state sostanzialmente recepite dalla legge n. 463 del 1978, la quale si è peraltro preoccupata, nel contempo, di assicurare lo scorrimento ulteriore delle graduatorie previste dalle leggi speciali succedutesi dal 1961 al 1971.

Il legislatore, pur accentuando l'orientamento ad un reclutamento per così dire facilitato, ha mantenuto però, nelle successive leggi, il requisito del possesso dell'abilitazione all'insegnamento, titolo che pertanto è risultato, quando richiesto dal tipo di insegnamento, l'unico strumento di accertamento delle capacità professionali delle nuove leve di docenti.

D'altra parte, anche il meccanismo di conseguimento dell'abilitazione ha subito una serie di trasformazioni. Si è passati dal sistema del concorso per esami avente anche valore abilitante agli esami di abilitazione distinti dal concorso, alla laurea abilitante, ai corsi abilitanti (legge 2 agosto 1952, n. 1132; legge 15 dicembre 1955, n. 1440; legge 6 dicembre 1971, n. 1074; legge 9 agosto 1978, n. 463, per citare alcune delle leggi più importanti). L'ultima legge, la n. 463 del 1978, chiude, per così dire, una vicenda circolare,

tornando al concorso a cattedre avente valore abilitante.

Nel settore della scuola elementare un primo adattamento del rigido sistema concorsuale si è avuto con la istituzione delle graduatorie provinciali permanenti, previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 574, modificata parzialmente dalla legge 24 settembre 1971, n. 820. In dette graduatorie sono stati iscritti, nell'ordine determinato dal punteggio conseguito, i maestri compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi e non nominati per mancanza di posti. Si trattava di graduatorie aggiornabili dopo l'espletamento di ogni concorso, per l'attribuzione agli iscritti della metà dei posti disponibili.

La già citata legge n. 463 del 1978, con il suo articolo 10, ha destinato, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 e fino all'inizio dell'anno scolastico 1980-81, la totalità dei posti disponibili nelle scuole elementari di ciascuna provincia agli iscritti nelle predette graduatorie provinciali permanenti, prevedendone la soppressione con il loro esaurimento e, comunque, dopo le nomine disposte per l'anno scolastico 1980-81.

La medesima norma ha previsto anche la istituzione di una graduatoria nazionale ad esaurimento, destinando ad essa il 50 per cento dei posti disponibili nelle province in cui vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali.

Una forma di immissione in ruolo *ope legis* nei confronti degli insegnanti elementari incaricati si è avuta soltanto con la legge 10 maggio 1976, n. 317, e con l'ultimo comma del già citato articolo 10 della legge n. 463 del 1978. Peraltro il numero dei beneficiari è stato molto limitato.

Per il settore della scuola materna norme analoghe di immissione in ruolo di insegnanti incaricate abilitate si sono avute con la legge 19 luglio 1974, n. 349.

Un'ulteriore immissione in ruolo, variamente articolata ed estesa anche alle assistenti, è stata prevista dagli articoli 6 e seguenti della legge n. 463 del 1978, che ha previsto peraltro anche la soppressione del ruolo delle assistenti stesse.

A differenza della scuola elementare, dove il titolo di studio richiesto (la maturità ma-

gistrale) ha di per sè valore abilitante, la scuola materna presenta in comune con la scuola secondaria la previsione di un distinto titolo di abilitazione.

Tale abilitazione dovrebbe normalmente essere conseguita contestualmente al concorso.

Peraltro anche per essa sono stati espletati corsi abilitanti speciali, secondo quanto previsto dalla già citata legge 19 luglio 1974, n. 349.

Un altro profilo che accomuna la scuola materna alla scuola secondaria, anzichè alla scuola elementare, è la notevole dimensione delle immissioni in ruolo *ope legis*, che si sono disposte.

La fine della congiuntura della crescita accelerata della scuola impone ora un momento di ripensamento.

È in proposito da sottolineare che il momento della selezione degli aspiranti all'insegnamento non è momento neutro rispetto a quelli dell'innovazione didattica ed educativa e, pertanto, delle riforme scolastiche, che presuppongono capacità di continuo aggiornamento ed aggiornamento, capacità connesse a determinate attitudini professionali da accertare sin dal momento iniziale della carriera del personale docente.

In questi ultimi anni il legislatore non ha ignorato la grande rilevanza di siffatti problemi.

La legge n. 477 del 1973 — nel mentre, con il suo articolo 17, operava una vasta immissione in ruolo senza concorso — delegava, in effetti, il Governo a dettare una nuova disciplina del reclutamento nel contesto organico di un nuovo stato giuridico del personale operante nella scuola. Il suo articolo 3 indicava, tra i criteri direttivi, un duplice canale di reclutamento, attraverso concorso per titoli ed esami e attraverso concorso per soli titoli.

La delega è stata attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il cui titolo II è dedicato appunto al reclutamento. Questo, per il personale docente, è stato strutturato su entrambi i canali di cui si è detto: concorso per titoli ed esami e concorso per soli titoli. L'innovazione più interessante contenuta nelle norme delegate (articolo 13 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 417 citato) riguardava il concorso per titoli ed esami. Si tratta dell'inserimento, tra la fase delle prove scritte o pratiche e quella della prova orale, di un corso quadrimestrale a carattere teorico-pratico, con una distinta prova conclusiva, il cui esito positivo, oltre ad essere presupposto di ammissione alla prova orale, aveva anche — per i concorsi a cattedre nelle scuole secondarie e a posti di insegnamento nella scuola materna — valore abilitante.

Il tentativo di innovazione fatto dal legislatore con tale invenzione procedurale si è peraltro scontrato con gravi difficoltà attuative, ponendo problemi organizzativi non dissimili da quelli già emersi con i corsi abilitanti, previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, la cui macchinosità ha condotto ad ampie inadempienze amministrative.

Tale constatazione — assieme a quella della scarsa efficacia selettiva dei corsi già sperimentati — ha indotto il Parlamento ad integrare l'originario disegno di legge, che ha dato origine poi alla legge 9 agosto 1978, n. 463, con nuove norme sul reclutamento del personale docente ed educativo (titolo VII della legge n. 463).

La nuova disciplina ha abolito il concorso per soli titoli ed ha instaurato un sistema di concorso per esami, integrato dalla valutazione dei soli titoli di studio e di abilitazione richiesti per l'insegnamento cui il concorso dà accesso.

Per i concorsi a cattedre nella scuola secondaria e a posti di scuola materna, il superamento delle prove scritte o pratiche e della prova orale ha anche valore abilitante.

Il concorso consta di una o più prove scritte o pratiche, di una prova orale e di un tirocinio guidato di durata annuale, il cui superamento esonera dal periodo di prova.

Il legislatore si è dato cura inoltre di semplificare, per quanto possibile, l'organizzazione dei concorsi, prevedendone forme decentrate e rendendo più agile la composizione delle commissioni esaminatrici.

\* \* \*

A conclusione della breve disamina dei precedenti storici del presente disegno di

legge, è necessario porre in evidenza che la legge n. 463 del 1978, pur avendo disposto un'ulteriore massiccia immissione in ruolo di personale precario, non è riuscita a coprire, con le proprie previsioni, tutta la gamma delle varie situazioni di precariato. Di tanto ha dimostrato consapevolezza il Parlamento con l'approvazione, contestuale a quella della legge citata, di appositi ordini del giorno.

È da notare inoltre che il legislatore, nel dare sistemazione, come si è detto, ad una parte del precariato, non ha previsto sufficienti misure per la soppressione delle cause che lo producono. In effetti, la legge n. 463 si è limitata ad abolire l'istituto dell'incarico a tempo indeterminato e quello della non licenziabilità, ma non ha modificato nessuna delle norme che, autorizzando in varie forme l'allontanamento, più o meno prolungato nel tempo, di personale di ruolo dai posti di titolarità, danno sistematica occasione di ricorso all'assunzione di personale non di ruolo.

È da aggiungere che anche il sistema di reclutamento introdotto dalla medesima legge ha subito presentato alcune imperfezioni, tali da creare difficoltà nella sua traduzione operativa.

Posto il quadro problematico, che brevemente si è delineato, si illustrano, qui di seguito, più dettagliatamente, le esigenze emerse dopo l'applicazione della legge n. 463, a cominciare dal reclutamento.

## NUOVE ESIGENZE

### a) *Reclutamento.*

La pur recente disciplina del reclutamento non appare, come si è detto, ancora pienamente soddisfacente.

La sua revisione dovrebbe rispondere alle seguenti nuove esigenze:

1 — in relazione alla contestualità del sistema di abilitazione e di quello di reclutamento, è necessario assicurare comunque lo svolgimento periodico dei relativi esami, anche in mancanza di cattedre o posti;

2 — la procedura del concorso-esame di Stato dovrà essere strutturata in modo da assicurare la massima selettività e un suo rapido svolgimento;

3 — l'espletamento delle operazioni dovrà essere opportunamente decentrato, in modo da affidare l'attuazione dei concorsi ai socrintendenti scolastici regionali o inter-regionali, ovvero, ai provveditori agli studi, secondo una meglio precisata ripartizione delle competenze;

4 — i nuovi sistemi di conseguimento dell'abilitazione e di accesso ai ruoli dovranno essere introdotti unitamente alla soluzione dei problemi riguardanti il residuo personale docente precario.

Venendo ad una descrizione più dettagliata della procedura proposta, si ha il seguente modello di procedura concorsuale.

Il concorso è per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio richiesto per la ammissione al concorso e del titolo di abilitazione.

Esso è bandito con frequenza biennale. Ai fini dell'abilitazione, può essere bandito anche a prescindere dalla disponibilità dei posti.

Gli esami si svolgono — come si è già accennato — nella forma decentrata (a livello provinciale o regionale) a seconda della classe di concorso e del numero dei posti messi a concorso.

Stante la dimensione regionale o provinciale del concorso si è posta l'esigenza di assicurare la disponibilità dei posti al termine delle procedure concorsuali, posti che altrimenti potrebbero essere coperti mediante trasferimenti di docenti provenienti da altra regione o da altra provincia.

Pertanto, in relazione al numero dei posti messi a concorso sono lasciati vacanti, nell'ambito regionale o provinciale, altrettanti posti da non coprire per effetto di trasferimenti da altra regione o da altra provincia.

Il concorso è bandito almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico in cui dovranno essere nominati i vincitori.

Esso è finalizzato all'accertamento culturale e professionale del candidato e consta di

una o più prove scritte o pratiche e di una prova orale.

I candidati che superano la prova o le prove scritte o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione, ove questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti.

I candidati, che sulla base della votazione riportata nella prova o nelle prove scritte o pratiche e nella prova orale e della valutazione dei titoli si collochino in una posizione utile in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono nominati in ruolo ed ammessi a frequentare un anno di formazione da svolgere nella scuola in cui sono assegnati.

L'anno di formazione consiste nello svolgimento dell'attività di istituto. Saranno previste specifiche iniziative di formazione nell'ambito dell'attività di aggiornamento.

L'anno di formazione vale come periodo di prova.

Alla fine dell'anno, ciascun docente presenta una relazione sulle esperienze fatte al comitato di valutazione del servizio dei docenti, che, sulla base anche degli elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, esprime il parere di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Le commissioni regionali o provinciali di concorso sono nominate dal sovrintendente scolastico o dal provveditore agli studi.

Di esse possono far parte docenti, con almeno 5 anni di anzianità, inclusi in elenchi compilati dai consigli scolastici provinciali.

Il presidente è nominato tra i docenti universitari, i presidi o i direttori didattici.

Norme analoghe son previste per il reclutamento del personale educativo (artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge).

#### b) Sistemazione del residuo personale precario.

La sistemazione del nuovo precariato ha come presupposto una preliminare ricognizione delle situazioni residue derivanti dall'applicazione della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ciò per dare un quadro di chiarezza alle ulteriori operazioni di immissione in ruolo.

Nei diversi settori si hanno, partitamente, le seguenti situazioni residue da considerare:

1) *Scuola materna*: la soppressione dei ruoli provinciali delle assistenti avverrà dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83. Fino a tale data, le assistenti che conseguono il titolo di studio e l'abilitazione hanno diritto ad essere nominate nel ruolo degli insegnanti. Occorre prevedere pertanto una procedura agevolata di abilitazione da attuare nei confronti delle assistenti in possesso del titolo di studio prescritto (art. 19).

2) *Scuola elementare*: con le nomine da effettuare dall'inizio dell'anno scolastico 1980-1981, la legge n. 463 sopprime le graduatorie provinciali permanenti. Permane peraltro la graduatoria nazionale ad esaurimento cui sono destinati il 50 per cento dei posti disponibili nelle provincie in cui siano esaurite o vengano ad esaurirsi le graduatorie provinciali permanenti.

Conseguentemente si propone l'immissione in ruolo anche di costoro.

Al termine dell'operazione anche la graduatoria nazionale deve essere soppressa (art. 21).

3) *Scuola secondaria*: la legge n. 463 ha lasciato ancora aperto lo scorrimento delle graduatorie provinciali alle quali — ai sensi dell'articolo 13 della legge stessa — vanno riservati tutti i posti disponibili negli anni a venire fino al loro esaurimento.

È da far presente che lo scorrimento delle suddette graduatorie è premessa imprescindibile per la determinazione delle sedi disponibili, alle quali assegnare sia i beneficiari dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge n. 463 sia i beneficiari delle nuove immissioni in ruolo, nonchè per la determinazione dei posti da conferire per concorso.

Occorre pertanto esaurire in un'unica operazione le graduatorie, immettendo *ope legis* in ruolo gli iscritti.

Al termine dell'operazione le graduatorie debbono essere soppresse.

Per ragioni analoghe sono altresì da immettere in ruolo in unica soluzione gli incaricati a tempo indeterminato in attesa della nomina prevista dal citato articolo 13,

comma quindicesimo, della legge n. 463 (art. 24).

Esaurite tutte le situazioni che sono residue dalla applicazione della legge 9 agosto 1978, n. 463, si può passare alla sistemazione del nuovo personale precario.

Le soluzioni proposte, per i vari gradi di scuola, sono le seguenti:

#### *Personale docente*

1. — Per gli insegnanti incaricati abilitati (compresi gli insegnanti delle libere attività complementari e gli insegnanti comandati in scuole di grado superiore) è prevista la diretta immissione in ruolo, con sede provvisoria.

Le decorrenze sono peraltro diverse a seconda che si tratti, da una parte, di insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con incarico prorogato per effetto del decreto-legge n. 434 del 6 settembre 1979 e, dall'altra, di insegnanti abilitati che hanno avuto l'incarico nel 1979-80: la nomina dei primi avrà effetto dal 10 settembre 1980; la nomina dei secondi avrà effetto dal 10 settembre 1981 (artt. 14, 15, 21, 22, 24 e 25).

2. — Per gli insegnanti incaricati non abilitati (compresi gli insegnanti di libere attività complementari) l'immissione in ruolo è subordinata al conseguimento dell'abilitazione. A tal fine è prevista una sessione riservata di esami ai soli fini abilitativi, con apposite prove finalizzate all'accertamento della preparazione culturale ed alla verifica delle esperienze professionali acquisite con l'insegnamento. La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con riferimento particolare all'impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di

una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita.

Le decorrenze previste per l'immissione in ruolo degli insegnanti incaricati non abilitati, i quali abbiano conseguito l'abilitazione, sono diverse a seconda che si tratti, da una parte, di insegnanti non abilitati con incarico a tempo indeterminato o con incarico prorogato e, dall'altra, di insegnanti non abilitati che hanno avuto l'incarico nel 1979-80: la nomina dei primi avrà effetto dal 10 settembre 1981; le nomine dei secondi avranno inizio a partire dall'anno scolastico 1982-83 e saranno gradualmente effettuate in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, con precedenza per gli insegnanti che, nell'anno 1979-1980, hanno occupato cattedra intera (articoli 16, 17, 18, 26, 27 e 28).

Per tutti gli insegnanti incaricati aventi titolo all'immissione in ruolo è previsto il mantenimento in servizio fino alla nomina. Per gli insegnanti incaricati non abilitati, l'ulteriore mantenimento in servizio è ovviamente limitato a coloro che avranno superato le prove di abilitazione. Gli insegnanti mantenuti in servizio saranno destinati anche ad altri incarichi e a supplenze, in modo da assicurarne la piena utilizzazione.

L'assegnazione della sede definitiva agli insegnanti immessi in ruolo sarà gradualmente disposta, a partire dall'anno scolastico 1981-82, con decorrenze scaglionate a seconda dei vari gruppi di beneficiari. L'assegnazione della sede sarà disposta nell'ambito provinciale e, qualora in tale ambito non vi sia sufficiente disponibilità di posti, in ambito regionale e, subordinatamente, in ambito nazionale.

Per gli insegnanti supplenti, che abbiano due anni di servizio nel quinquennio antecedente all'inizio dell'anno scolastico 1980-1981, è prevista una riserva del 50 per cento dei posti disponibili nel primo concorso ordinario.

Per gli insegnanti abilitati supplenti nell'anno scolastico 1978-79 o 1979-80, con un altro anno di insegnamento nel quinquennio predetto, è previsto l'inserimento in

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

un'apposita graduatoria ad esaurimento, con possibilità di nomina dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83 (artt. 20, 23 e 29). Alcune previsioni riguardano particolari categorie di personale.

I gruppi interessati sono i seguenti:

1) *Esperti degli istituti tecnici e professionali.*

Gli esperti, i cui insegnamenti sono stati ricondotti nelle normali classi di concorso e che siano forniti dei titoli di abilitazione relativi a tali classi di concorso, ovvero dei titoli di studio validi per l'ammissione ai rispettivi esami di abilitazione, sono equiparati agli incaricati delle materie curriculari, a seconda dei casi, abilitati o non abilitati.

Gli esperti, sia del gruppo di insegnamenti ricondotti in classi di concorso sia del gruppo di insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, i quali siano in possesso di abilitazione o di titolo di studio validi per insegnamenti diversi da quelli prestati in qualità di esperti, sono equiparati agli incaricati delle materie curriculari, abilitati o non abilitati, in relazione peraltro alla classe di concorso per la quale siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio valido per conseguirla.

Gli esperti del gruppo di insegnamenti ricondotti in classi di concorso, senza titolo di studio valido per nessun tipo di insegnamento, saranno immessi, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie dell'Amministrazione della pubblica istruzione o in quelli del personale non docente della scuola, in relazione al titolo di studio posseduto (art. 31).

2) *Personale docente sfornito di titolo di studio specifico.*

La soluzione prospettata per gli esperti privi di titolo di studio idoneo si applicherà anche agli insegnanti incaricati e agli insegnanti delle libere attività complementari senza titolo di studio valido per nessun tipo di insegnamento (art. 32).

3) *Personale dei CRACIS e della scuola popolare.*

Ai docenti dei corsi CRACIS e dei corsi equiparati presso le scuole militari, nonché della scuola popolare, i quali abbiano svolto insegnamento in due corsi completi nel quinquennio antecedente alla data del 9 settembre 1980 e siano in servizio nell'anno scolastico 1979-80, si applicheranno le soluzioni proposte per gli insegnanti con incarico nel 1979-80, rispettivamente, abilitati o non abilitati, a seconda che i docenti di cui trattasi siano forniti già di abilitazione o debbano ancora conseguirla, con esclusione del mantenimento in servizio sino alla nomina (art. 34).

4) *Personale educativo.*

Al personale educativo dei convitti e delle altre istituzioni educative si applicheranno le soluzioni proposte per il personale docente della scuola elementare (art. 35).

*Personale non docente*

Per il personale non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1980, è prevista l'immissione in ruolo, a decorrere dalla data del 10 settembre 1980, con assegnazione della sede in ambito provinciale, regionale o nazionale.

Per il personale non di ruolo della carriera di concetto, in servizio alla data del 9 settembre 1980, è prevista l'ammissione ad un concorso riservato con sola prova orale e la conseguente immissione in ruolo senza limite di posti, con assegnazione della sede in ambito provinciale, regionale o nazionale. L'immissione in ruolo avrà decorrenza dal 10 settembre 1980, ai fini giuridici, e dal 10 settembre 1981, ai fini economici. Il personale sarà mantenuto in servizio sino a conseguimento della nomina (artt. 36 e 37).

c) *Eliminazione delle cause che determinano il ricorso all'assunzione di personale precario.*

Imnesso in ruolo tutto il personale precario attualmente in servizio, non ci si può preoccupare di eliminare le cause che determinano, in buona parte, il ricorso all'assunzione di nuovo personale non di ruolo: ciò per evitare il ripetersi in futuro di situazioni analoghe a quelle che hanno richiesto il ricorrente intervento del legislatore per immissioni in ruolo *ope legis*.

D'altra parte, la pressione che viene esercitata dall'esistenza di personale precario condiziona l'avvio delle normali procedure concorsuali.

Premessa necessaria all'individuazione delle misure più opportune è peraltro una ricognizione esaustiva delle disposizioni vigenti che danno luogo al sistematico ricorso all'assunzione di personale precario.

Si deve anzitutto ricordare che si fa ricorso al conferimento di incarichi di insegnamento nei seguenti casi:

a) quando si abbiano cattedre o posti orario che, pur essendo coperti da insegnanti di ruolo (e quindi non conferibili per concorso), risultino disponibili, per uno o più anni, per la particolare posizione giuridica in cui si trovano i titolari (aspettative per vari motivi, comandi, esoneri dal servizio, eccetera);

b) quando il numero di ore di insegnamento da conferire sia inferiore a quello prescritto per la costituzione in organico della cattedra.

Sia per l'eventualità di cui alla precedente lettera a) sia per quella di cui alla precedente lettera b) non possono essere conferiti incarichi su cattedre o posti che si rendono disponibili dopo il 31 dicembre di ogni anno. Detti posti sono coperti mediante il conferimento di supplenze.

La possibilità di conferire incarichi è poi subordinata alla preventiva piena utilizzazione degli insegnanti di ruolo soprannumerari.

In relazione ai casi di conferibilità di incarichi di cui alla lettera a) della premessa, è necessario compiere una ricognizione di quelle norme che autorizzano attualmente l'allontanamento dalla scuola, per uno o più anni, di rilevanti contingenti di personale docente di ruolo.

Esse sono rinvenibili nei seguenti testi legislativi:

1) legge 14 agosto 1971, n. 821, relativa agli incarichi di presidenza;

2) articolo 23 della legge 9 agosto 1978, n. 463, relativo agli esoneri e semi-esoneri dall'insegnamento dei docenti collaboratori del capo di istituto;

3) articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo agli esoneri ed alle assenze autorizzate per motivi sindacali;

4) articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo agli esoneri dall'insegnamento dei componenti delle commissioni di concorso per l'accesso ai ruoli della scuola;

5) articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo ad incarichi vari e borse di studio;

6) articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo ai comandi presso le amministrazioni statali ed enti vari;

7) articolo 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo ad incarichi ispettivi;

8) articolo 115 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, relativo ai comandi presso le università;

9) articolo 9 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, relativo all'assegnazione di insegnanti di educazione fisica ai compiti di coordinatore per le attività di educazione fisica e sportiva;

10) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo all'utilizzazione, fuori delle previsioni di organico, di insegnanti di ruolo ed incaricati in classi e in corsi sperimentali, inclusi i corsi sperimentali per lavoratori;



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11) decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, relativo alle aspettative per i titolari di contratti quadriennali o di assegni biennali nelle università;

12) articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, relativi all'assegnazione di insegnanti di sostegno nelle classi con alunni portatori di *handicaps*.

In relazione ai casi di conferibilità degli incarichi di cui alla lettera b) della premessa è da notare che la possibilità del determinarsi di spezzoni di ore di insegnamento, non raggruppabili in una cattedra intera e pertanto non riferibili alla titolarità di personale di ruolo, ha la sua causa prima nel meccanismo della formazione delle classi, che non dà mai luogo ad un numero di ore di insegnamento, per ogni disciplina o gruppo di discipline, perfettamente ripartibili per il numero delle ore necessario alla costituzione della cattedra intera, con la conseguenza di una risulta di resti che non sempre sono aggregabili con resti di scuole vicine, sì da dar luogo ad un posto-orario, assimilabile a cattedra intera, su più scuole. In effetti il posto-orario esterno è strutturabile al massimo su tre scuole, nel rispetto del criterio dell'agevole raggiungibilità reciproca delle scuole stesse, criterio, d'altra parte, necessario per assicurare all'insegnante la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio.

Il fenomeno — come è evidente — interessa soltanto la scuola secondaria.

Quanto al meccanismo di formazione delle classi è utile ricordare che esso è fissato da norme di legge. I parametri da applicare sono i seguenti:

1) per la scuola media: di regola non più di 25 e, in ogni caso, non più di 30 alunni per ciascuna classe. Ciascuna scuola deve avere, di regola, non oltre 24 classi (articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859);

2) per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica: di regola non meno di 25 e non più di 30 alun-

ni per ciascuna classe (articolo 1 del decreto-legge 6 agosto 1972, n. 504, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1972, n. 625).

Posto quanto sopra, è evidente la necessità di modificare l'attuale ordinamento, intervenendo sia mediante la previsione di appositi contingenti di personale di ruolo che svolga i compiti attualmente affidati al personale precario, sia mediante l'abrogazione di norme che prevedono l'esonero dai compiti di istituto, sia mediante la revisione di alcune norme quali quelle che prevedono i casi di conferibilità degli incarichi e delle supplenze.

#### I) DOTAZIONI ORGANICHE AGGIUNTIVE

La soluzione prevista è quella dell'applicazione di un aumento percentuale alle dotazioni organiche ordinarie dei ruoli del personale docente, in modo da formare dotazioni organiche aggiuntive.

Tali dotazioni organiche aggiuntive verrebbero ripartite in contingenti distrettuali per lo svolgimento dei compiti relativi agli incarichi di insegnamento, anche in sostituzione dei docenti forniti di idonei requisiti che saranno destinati alle attività di sostegno, di recupero, integrative e parascolastiche, alle attività di istruzione degli adulti, compreso l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e ad altre analoghe attività rientranti nella programmazione educativa.

In prima applicazione, si prevede una predeterminazione in cifra assoluta della consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive, in modo da facilitare l'attuazione degli adempimenti che ne conseguono (artt. 7, 8 e 13).

La creazione delle dotazioni organiche aggiuntive è intesa a rispondere a due principali esigenze: a) quella di assorbire sollecitamente e di utilizzare in maniera programmata tutti gli insegnanti immessi in ruolo, che siano rimasti in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche ordinarie; b) quella di assegnare posti ai concorsi ordinari dan-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

do così la possibilità alle giovani leve di accedere ai ruoli.

La soluzione sopra indicata sembra possa inoltre contribuire notevolmente all'eliminazione dei meccanismi di produzione del precariato, diminuendo le occasioni di ricorso al personale non di ruolo.

## II) ABROGAZIONE E MODIFICHE DI NORME

Oltre agli effetti connessi con la soluzione prospettata nel paragrafo precedente, ulteriori effetti positivi per l'eliminazione degli attuali meccanismi che producono precariato potrebbero derivare dalla modifica di alcune norme che determinano occasioni strutturali di assunzione di personale non di ruolo.

Le proposte sono le seguenti: *a*) per i comandi presso amministrazioni ed enti vari, l'abrogazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (art. 11); *b*) per le attività di sostegno per gli alunni portatori di *handicaps* e per altre attività, l'utilizzazione degli insegnanti di ruolo i cui posti sono coperti dagli insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive (art. 8); *d*) per gli esoneri relativi ad incarichi ispettivi, l'introduzione di una norma che vieti la concessione di tali esoneri (art. 11).

È da ricordare, con l'occasione, che, per quanto riguarda le aspettative in cui sono collocati gli insegnanti titolari di contratti quadriennali e di assegni biennali nelle università, il problema trova già soluzione nella legge relativa alla docenza universitaria.

Per gli incarichi di presidenza, la soluzione sarà ricercata sul piano amministrativo accelerando i concorsi a posti di preside.

Si propone inoltre di: *a*) prevedere l'obbligo dei docenti di ciascuna scuola di sostituire i colleghi quando questi si assentino per brevi periodi (art. 10); *b*) sostituire il conferimento degli incarichi con quello di supplenze annuali (art. 9).

Concludendo, le linee sopra descritte dell'intervento legislativo che si propone sono ispirate all'intento di razionalizzare la spe-

sa e le modalità di impiego relative al personale della scuola, secondo un disegno complessivo che dà un quadro unitario alla utilizzazione dei mezzi finanziari riportando il più possibile gli attuali diversi flussi di spesa nella logica di certezza propria degli organici.

Infatti, da una parte si opera l'immissione in ruolo del personale precario congiuntamente all'attivazione delle procedure concorsuali ed all'eliminazione di gran parte delle cause che producono precariato, dall'altra si pone termine alla diaspora delle iniziative collaterali alla scuola di cui si è avuta una progressiva proliferazione (attività per adulti, attività integrative, attività psico-pedagogiche, attività formative presso enti, eccetera), riportandole nell'ambito della funzione docente e affidandole pertanto a personale di ruolo sulla base di una programmazione complessiva delle attività curricolari e non, resa possibile dall'introduzione delle dotazioni organiche aggiuntive.

La spesa conseguente al provvedimento risulta dalla seguente dimostrazione degli elementi qualitativi e quantitativi che la caratterizzano.

## DETERMINAZIONE DELL'ONERE FINANZIARIO

La situazione numerica del personale interessato al provvedimento legislativo è riportata nell'allegata tabella 1.

L'onere finanziario va determinato con riferimento sia all'immissione in ruolo del personale precario docente e non docente, sia all'istituzione di dotazioni organiche aggiuntive di personale docente, tenendo conto, peraltro, delle compensazioni che si hanno per la contemporanea previsione di modifiche normative intese a ridurre drasticamente le occasioni di assunzione futura di personale non di ruolo.

Per l'immissione in ruolo del personale precario è necessario ricordare che, per il personale docente, essa è graduata nel tempo. D'altra parte, gli aumenti di onere finanziario si vengono a produrre dopo il pe-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riodo di prova (1 anno), quando il riconoscimento dei servizi pre-ruolo dà immediatamente avvio alla progressione nella carriera economica; ciò vale per tutti i destinatari delle immissioni in ruolo. Peraltro, per gli incaricati a tempo indeterminato o gli incaricati beneficiari della proroga nel 1979-80, i quali si siano trovati su spezzoni di cattedra, vi è un immediato onere aggiuntivo.

La determinazione della spesa è stata effettuata per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982 cumulando gli oneri per la 13<sup>a</sup> men-

silità e quelli a carico dello Stato determinati, questi ultimi, nella misura del 12 per cento (arrotondamento di 4,88 per cento [opera previdenza] + 7,10 per cento [assistenza] = 11,98 per cento) del costo complessivo lordo.

Per ciascun articolo del disegno di legge viene indicata la categoria di personale interessato, il numero di unità (usualmente arrotondate per eccesso), la data da cui decorre l'onere finanziario e l'importo della spesa effettiva che dovrebbe essere sostenuta.

*N.B. Le somme sono arrotondate per eccesso ed espresse in milioni di lire.*

**A — Anno finanziario 1980:**

*a)* articolo 24 — « Spezzonisti » abilitati con proroga nel 1979-80 (ai fini dell'onere tutte le unità sono state considerate con un incarico medio di 9 ore settimanali), 1.300 unità, dal 10 settembre 1980 . . . L. 1.084

*b)* articolo 35 — Personale non docente (1) (ricostruzione di carriera di 2 anni):

carriera esecutiva, 4.950 unità, dal 10 settembre 1980 . . . » 828

carriera ausiliaria, 14.000 unità, dal 10 settembre 1980 . . . » 2.123

Totale art. 35 . . . . . L. 2.951

Onere complessivo lordo, al lordo delle compensazioni, per il 1980 . L. 4.035  
(onere annuo lordo per gli anni successivi L. 13.205)

**B — Anno finanziario 1981** (per i docenti la spesa è ottenuta in base all'ipotesi che dopo un anno dalla immissione in ruolo — 10 settembre 1980 — ogni insegnante venga a guadagnare in media una classe di stipendio a seguito del riconoscimento dei servizi pre-ruolo) (2):

*a)* articolo 14 — Insegnanti di scuola materna abilitati prorogati nel 1979-80: 5.000 unità, dal 10 settembre 1981 . . . . . L. 1.164

*b)* articolo 21 — Insegnanti di scuola elementare con proroga nel 1979-80: 3.100 unità, dal 10 settembre 1981 . . . . . » 722

(1) Si è previsto, per eccesso, il passaggio di classe di stipendio.

(2) L'ultima immissione in ruolo è avvenuta con decorrenza 10 settembre 1978 e pertanto non tutto il personale ancora in posizione non di ruolo può avere più di 3 anni di servizio non di ruolo.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) articolo 24 — Docenti di scuola secondaria, licei artistici e istituti d'arte:

abilitati con ITI o con proroga nel 1979-80: 12.400 unità, dal 10 settembre 1981 . . . . .	L.	3.310
« spezzonisti » abilitati non prorogati nel 1979-80, (differenza retributiva per l'intero orario): 2.231 unità, dal 10 settembre 1981 . . . . .	»	1.861
		<hr/>
Totale art. 24 . . . . .	L.	5.171

d) articolo 27 — « Spezzonisti » non abilitati prorogati nel 1979-80 (differenza retributiva per l'intero orario): 3.018 unità, dal 10 settembre 1981 . . . . .

	L.	2.518
--	----	-------

e) articolo 31 — Esperti abilitati per insegnamenti ricondotti in classi di concorso o abilitati per altri insegnamenti con proroga nel 1979-80: 400 unità, dal 10 settembre 1981 . . . . .

	»	107
--	---	-----

f) articolo 34 — Istitutori incaricati con proroga nel 1979-80: 60 unità, dal 10 settembre 1981 . . . . .

	»	15
--	---	----

g) articolo 36 — Personale non docente incaricato nella carriera di concetto: 1.700 unità, dal 10 settembre 1981 . . . . .

	»	363
--	---	-----

Onere aggiuntivo lordo per il 1981 (onere annuo L. 32.921): . . . . .	L.	10.060
---	----	--------

Consolidamento onere lordo per il 1980 . . . . .	»	13.205
--	---	--------

Onere complessivo lordo, al lordo delle compensazioni, per il 1981	L.	23.265
--	----	--------

C — Anno finanziario 1982:

a) articolo 13 — 50 per cento posti relativi alle dotazioni aggiuntive nella previsione che il concorso bandito immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge possa espletarsi entro il 1981-82 e le relative nomine possano effettuarsi alla data del 10 settembre 1982:

docenti diplomati (6° livello retributivo), 20.750 unità, dal 10 settembre 1982 . . . . .	L.	55.808
---	----	--------

docenti laureati (7° livello retributivo), 33.500 unità, dal 10 settembre 1982 . . . . .	»	97.254
--	---	--------

Totale art. 13 . . . . .	L.	153.062
--------------------------	----	---------

b) articolo 22 — Insegnanti di scuola elementare non prorogati nel 1979-80: 6.100 unità, dal 10 settembre 1982 . . . . .

	L.	1.420
--	----	-------

c) articolo 25 — Docenti incaricati di scuola secondaria, licei artistici e istituti d'arte, abilitati, non prorogati, nel 1979-80: 7.100 unità, dal 10 settembre 1982 . . . . .

	»	1.895
--	---	-------

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) articolo 27 — Docenti incaricati di scuola secondaria, licei artistici e istituti d'arte, non abilitati, prorogati nel 1979-80: 24.200 unità, dal 10 settembre 1982 . . . . .	L.	6.460
e) articolo 31 — Esperti abilitati per insegnamenti ricondotti in classi di concorso o abilitati per altri insegnamenti, con incarico nel 1979-80, ed esperti non abilitati con titolo di studio valido per l'ammissione all'abilitazione con proroga nel 1979-80: 800 unità, dal 10 settembre 1982 . . . . .	»	214
f) articolo 33 — Scuola popolare e CRACIS:		
docenti di scuola popolare: 8.000 unità, dal 10 settembre 1982 . . . . .	»	1.862
docenti abilitati dei corsi CRACIS: 1.500 unità, dal 10 settembre 1982 . . . . .	»	400
	<hr/>	
Totale art. 33 . . . . .	L.	2.262
g) articolo 34 — Istitutori, incaricati, non prorogati nel 1979-80: 20 unità, dal 10 settembre 1982 . . . . .	L.	5
Onere aggiuntivo lordo per il 1982 (onere annuo L. 541.043): . . . . .	»	165.318
Consolidamento onere aggiuntivo lordo 1980 . . . . .	»	13.205
Consolidamento onere aggiuntivo lordo 1981 . . . . .	»	32.921
	<hr/>	
Onere complessivo lordo, al lordo delle compensazioni, per il 1982 . . . . .	L.	211.444
D — Anno finanziario 1983:		
Onere aggiuntivo lordo 1980 . . . . .	L.	13.205
Onere aggiuntivo lordo 1981 . . . . .	»	32.921
Onere aggiuntivo lordo 1982 . . . . .	»	541.043
	<hr/>	
Onere complessivo lordo, al lordo delle compensazioni, per il 1983 . . . . .	L.	587.189

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Gli oneri complessivi lordi, al lordo delle compensazioni, possono essere così riassunti:

Anno 1980 . . . . .	L.	4.035.000.000
Anno 1981 . . . . .	L.	23.265.000.000
Anno 1982 . . . . .	L.	211.444.000.000
Anno 1983 . . . . .	L.	587.189.000.000

## COMPENSAZIONI

La consistenza complessiva del personale docente delle scuole secondarie ed artistiche statali è di 530.829 unità (bilancio 1980) e rappresenta circa il 52 per cento di tutto il personale dipendente (compresi i non docenti) del Ministero della pubblica istruzione.

Il costo complessivo per la supplenza si aggira, nel 1980, sui 750 miliardi di lire (il bilancio riporta lire 504 miliardi a cui, però, vanno aggiunti circa lire 250 miliardi già richiesti al Ministero del tesoro per la prossima variazione di bilancio).

Sulla base dei dati dedotti da una indagine sulle assenze del personale nel 1973, si può affermare che non meno del 50 per cento delle giornate di assenza sono da riferirsi ad assenza di durata inferiore ai 20 giorni (vedasi anche l'allegata tabella n. 3 sui motivi di assenza).

Pertanto, non meno di 375 miliardi di lire (50 per cento di 750 miliardi) sono da imputarsi a supplenze di durata inferiore ai 20 giorni e non meno di 195 miliardi di lire sono da imputarsi a supplenze nella scuola secondaria di durata inferiore ai 20 giorni (52 per cento di 375 miliardi di lire).

L'articolo 10 del disegno di legge stabilisce che le assenze di durata inferiore ai 20 giorni nella scuola secondaria non danno più luogo a supplenze, e fa obbligo al personale di ruolo di supplire mediante prestazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo, con una conseguente economia di spesa, che si è, appunto, stimata in lire 195 miliardi l'anno.

Applicando le percentuali di dipendenti assenti ogni giorno nella scuola media e nella scuola secondaria superiore, dedotte dall'indagine del 1973 (rispettivamente 6,8 per cento e 5,35 per cento) alle attuali consistenze di personale (256.711 e 274.118) si ottengono 32.121 persone assenti ogni giorno, di cui almeno il 50 per cento, cioè 16.060 persone, sono assenti per un periodo inferiore ai 20 giorni.

Considerando per ciascun assente mediamente 3 ore giornaliere di lezione, per i 210 giorni dell'anno scolastico si ottengono in un

anno 10.117.800 ore giornaliere da retribuire come ore eccedenti.

Considerando mediamente inquadrato al VII livello, III classe, il personale utilizzato nelle supplenze, si determina in lire 7.107 il costo retributivo lordo per ogni ora eccedente l'orario d'obbligo e in lire 71.907 milioni l'onere complessivo lordo annuo (lire 7.107 x 10.117.800); detraendo tale onere dalla economia di lire 195 miliardi precedentemente determinata, si ottiene un risparmio netto annuo di lire 123.093 milioni, che, per il periodo 10 settembre 1980-31 dicembre 1980 corrispondono a lire 37.612 milioni.

Altri risparmi derivano dall'applicazione dell'articolo 11 combinato con l'articolo 46 relativamente all'abrogazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, che diventa del tutto operante dal 10 settembre 1982. La consistenza attuale del personale comandato è di 2.940 unità; stimando che tutte le predette unità siano sostituite, oggi, con personale laureato, il costo annuo lordo è di lire 27.933 milioni, che per la frazione di anno dal 10 settembre 1982 al 31 dicembre 1982, corrispondono a lire 8.535 milioni.

Pertanto, l'applicazione del disegno di legge comporta la seguente economia:

anno 1980: lire 37.612 milioni;  
anno 1981: lire 123.093 milioni;  
anno 1982: lire 131.628 milioni.

Confrontando queste economie con gli oneri complessivi lordi dei corrispondenti anni si ottiene:

anno 1980: economia netta di lire 33.577 milioni;  
anno 1981: economia netta di lire 99.828 milioni;  
anno 1982: onere netto di lire 79.816 milioni.

L'onere per il 1982, poi, si presume che possa essere interamente assorbito dalla presenza a livello distrettuale del contingente del 10 per cento degli organici, previsto dall'articolo 13. Infatti, anche stimando sul 25 per cento l'utilizzazione di detto contingente ai fini della copertura delle supplenze an-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nuali, il fabbisogno dei supplenti dovrebbe essere ridotto della stessa quota: 25 per cento di lire 306.124, uguale a lire 76.531 milioni.

Pertanto nel 1982 si potrebbe avere un onere netto aggiuntivo di circa lire 3,3 miliardi.

Previsionalmente, nel 1983 l'onere netto dovrebbe aggirarsi su circa lire 186 miliardi (onere lordo lire 587 miliardi da cui vanno detratti lire 123 miliardi: economie supplenze inferiori o uguali a 20 giorni, lire 28 miliardi: abrogazione articolo 79 e lire 250 miliardi: utilizzazione organico aggiuntivo).

Per quanto concerne il restante 50 per cento delle dotazioni aggiuntive, il provvedimento prevede che esso sia destinato all'assorbi-

mento del personale che si trova in soprannumero. In proposito, si fa presente che l'articolo 8 del disegno di legge contempla, tra i compiti inerenti la funzione docente, le attività di istruzione degli adulti, e che l'articolo 48 prevede l'abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, riguardante il funzionamento della scuola popolare.

Ciò posto, per il personale che, proveniente dalle predette attività, si potrebbe trovare in soprannumero per effetto dell'immissione in ruolo, si potrà provvedere mediante la prevista soppressione dei capitoli nn. 1514, 1515 e 2009 e il trasferimento ai capitoli nn. 1502 e 2001 delle somme ivi iscritte.

## QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA DI COMPETENZA

(cifre espresse in milioni di lire)

Anni	Onere lordo	Economia lorda	Onere netto	Economia netta
1980 . . . . .	4.035	37.612	—	33.577
1981 . . . . .	23.265	123.093	—	99.828
1982 . . . . .	211.444	208.159	3.285	—
1983 . . . . .	587.189	401.493	185.696	—

Per quanto concerne il bilancio di cassa si fa presente che:

la maggior parte della spesa conseguente al disegno di legge in esame attiene agli oneri per la ricostruzione della carriera per effetto del riconoscimento dei servizi pre-ruolo;

la predetta ricostruzione viene operata dall'amministrazione a seguito di regolare domanda, con documentazione, prodotta dall'interessato dopo il primo anno di servizio per il personale docente e, immediatamente, per il personale non docente;

l'emanazione del provvedimento formale di ricostruzione della carriera non può avvenire prima di 4 o 5 mesi dalla presentazione della domanda;

le economie conseguenti all'applicazione della nuova normativa operano immediatamente.

Pertanto, negli anni considerati, dal 1980 al 1982, è da ritenere che difficilmente possa aversi una maggiore spesa in termini di bilancio di cassa.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

Categorie interessate	IMMISSIONE IN RUOLO				TOTALE
	Dal 10-9-1980	Al 10-9-1981		Dal 10-9-1982 (d)	
	Abilitati		Non abilitati		
	ITI o prorogati	Incaricati nel 1979-80	ITI o prorogati	Incaricati nel 1979-80	
Doc. scuola materna . . .	5.000	—	—	2.500	7.500
Doc. scuola elementare . . .	3.073	6.096	—	—	9.979
Doc. scuola popolare . . .	—	8.000	—	—	8.000
Personale educativo . . .	60	20	—	—	80
Doc. scuole secondarie . . .	(a) 12.394	(b) 7.085	(c) 24.171	16.864	60.514
Doc. corsi CRACIS . . .	—	1.500	—	1.100	2.600
Esperti . . . . .	400	400	400	400	(e) 1.600
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>20.927</b>	<b>23.101</b>	<b>24.571</b>	<b>20.864</b>	<b>90.273</b>
<i>Personale amministrativo</i>					
Personale di concetto . . .	1.700				
Personale esecutivo . . .	4.950				
Personale ausiliario . . .	14.000				
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>20.650</b>				

a) Di cui 1.300 « spezzonisti »;

b) Di cui 2.231 « spezzonisti »;

c) Di cui 3.018 « spezzonisti »;

d) In relazione al 50 per cento dei posti disponibili;

e) Cui vanno aggiunte 400 unità da inquadrarsi (dal 10-9-1980) fra il personale amministrativo perchè prive di titolo di studio valido per l'abilitazione.

### CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE DA IMMETTERE IN RUOLO

Il personale precario delle scuole metropolitane da immettere in ruolo sulla base delle soluzioni concordate ammonta a circa 110.000 unità, così ripartite tra le diverse categorie:

#### A — Scuola materna:

- |  |       |
|--|-------|
| 1) insegnanti abilitati con proroga nel 1979-80 (1° settembre 1980)  | 5.000 |
| 2) insegnanti abilitati con incarico nel 1979-80 (1° settembre 1981)<br>(tutti gli insegnanti abilitati risultano aver fruito della proroga) | —     |



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) insegnanti non abilitati:	
(1° settembre 1981) . . . . .	—
con proroga nel 1979-80 . . . . .	—
4) insegnanti non abilitati con incarico nel 1979-80 . . . . .	2.500
(immissione graduale in relazione al 50 per cento dei posti disponibili dal 1982-83)	
Totale . . . . .	7.500
 B — <i>Scuola elementare:</i>	
(N.B.: tutti gli insegnanti sono abilitati)	
1) insegnanti con proroga nel 1979-80 (10 settembre 1980) . . . . .	3.073
2) insegnanti con incarico nel 1979-80 (10 settembre 1981) . . . . .	6.096
Totale . . . . .	9.979
 C — <i>Scuola secondaria, licei artistici ed istituti d'arte:</i>	
1) insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga nel 1979-80 (10 settembre 1980) . . . . .	12.394
2) insegnanti abilitati con incarico nel 1979-80 (10 settembre 1981) . . . . .	7.085
3) insegnanti non abilitati incaricati a tempo indeterminato o con proroga nel 1979-80 (10 settembre 1981) . . . . .	24.171
4) insegnanti non abilitati con incarico nel 1979-80 . . . . .	16.864
(immissione graduale in relazione al 50 per cento dei posti disponibili dal 1982-83)	
Totale . . . . .	60.514
 D — <i>Personale educativo:</i>	
1) incaricati con proroga nel 1979-80 (10 settembre 1980) . . . . .	60
2) incaricati con incarico nel 1979-80 (10 settembre 1981) . . . . .	20
Totale . . . . .	80
 E — <i>Personale non docente:</i>	
1) incaricati della carriera di concetto (10 settembre 1980) . . . . .	1.700
2) incaricati della carriera esecutiva (10 settembre 1980) . . . . .	4.950
3) incaricati delle carriere ausiliarie (10 settembre 1980) . . . . .	14.000
Totale . . . . .	20.650

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F — *Esperti degli istituti tecnici e professionali:*

1) esperti abilitati per insegnamenti ricondotti in classi di concorso o abilitati per altri insegnamenti con proroga nel 1979-80 (10 settembre 1980) . . . . .	—
2) esperti abilitati per insegnamenti ricondotti in classi di concorso o abilitati per altri insegnamenti, con incarico nel 1979-80 (10 settembre 1981) . . . . .	—
3) esperti non abilitati con titolo di studio valido per l'ammissione all'abilitazione, con proroga nel 1979-80 (10 settembre 1981) . . . . .	—
4) esperti non abilitati con titolo di studio valido per l'ammissione all'abilitazione con incarico nel 1979-80 . . . . . (immissione graduale in relazione al 50 per cento dei posti disponibili dal 1982-83)	—
5) esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso privi di titolo di studio valido (nei ruoli amministrativi dal 10 settembre 1980) . . . . .	—
Totale . . . . .	2.000

G — *Docenti dei corsi di scuola popolare e CRACIS:*

1) docenti dei corsi di scuola popolare (10 settembre 1981) . . . . .	8.000
2) docenti abilitati dei CRACIS (10 settembre 1981) . . . . .	1.500
3) docenti non abilitati dei CRACIS . . . . . (immissione graduale in relazione al 50 per cento dei posti disponibili dal 1982-83)	1.100
Totale . . . . .	10.600

H — *Personale dei conservatori e delle accademie:*

Totale . . . . .	500
------------------	-----

Totale generale . . . . .	111.823
---------------------------	---------

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 2

ASSENZE DEL PERSONALE INSEGNANTE NELL'ANNO SOLARE 1973  
DISTINTO PER POSIZIONE GIURIDICA ED ORDINE DI SCUOLE

	Scuola materna	Scuola elementare	Scuola media	Scuola secondaria superiore
<i>Insegnanti di ruolo:</i>				
% di dipendenti assenti ogni giorno	13,47	9,78	7,47	6,22
giornate di assenze per ogni insegnante . . . . .	36,48	26,45	20,23	16,84
<i>Insegnanti non di ruolo:</i>				
% di dipendenti assenti ogni giorno	9,46	8,67	6,37	4,96
giornate di assenze per ogni insegnante . . . . .	25,61	23,49	17,25	13,43
<i>Totale insegnanti:</i>				
% di dipendenti assenti ogni giorno	9,75	9,68	6,80	5,35
giornate di assenze per ogni insegnante . . . . .	26,38	26,22	18,42	14,48
giornate di assenze per ogni insegnante nei primi sei mesi del 1973	17,76	18,37	12,67	9,75

Fonte: Dati Ministero della pubblica istruzione.

TABELLA 3

DISTRIBUZIONE DEL NUMERO DI GIORNI DI ASSENZA NEL 1973  
DEL PERSONALE INSEGNANTE PER MOTIVO DELL'ASSENZA E PER TIPO DI SCUOLA  
(In percentuale)

Motivo dell'assenza	Scuola materna		Scuola elementare		Scuola media inferiore		Scuola media superiore	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Malattia . . . . .	—	50,82	85,43	65,80	84,52	55,51	78,13	46,28
Motivi di famiglia . . . . .	—	2,69	8,44	6,18	2,72	2,13	4,77	2,78
Scioperi . . . . .	—	1,16	3,56	2,10	4,05	2,00	5,35	1,86
Esami o concorsi . . . . .	—	1,03	0,91	0,25	5,01	1,35	6,49	1,91
Gravidanza o puerperio . . . . .	—	40,34	—	24,61	—	37,78	—	45,54
Studio o aggiornamento . . . . .	—	1,85	0,16	0,11	1,92	0,47	2,78	0,86
Profilassi . . . . .	—	0,88	0,42	0,49	0,16	0,16	0,14	0,13
Matrimonio . . . . .	—	0,09	0,01	0,01	0,02	0,03	0,06	0,02
Altri motivi . . . . .	—	1,05	1,07	0,45	1,60	0,57	2,28	0,62
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>—</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Fonte: Ministero della pubblica istruzione.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI**

## Art. 1.

*(Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo)*

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio e, per le scuole e classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esami di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.

Sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, ove questa sia prescritta, ovvero per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli professionali, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.

L'accertamento di tali titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima

commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda della classe di concorso e del numero dei posti da mettere a concorso. Nel caso in cui si abbia un numero limitato di candidati il concorso può essere svolto a cura di alcuni sovrintendenti per i posti disponibili in più regioni. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.

Agli adempimenti relativi provvedono i sovrintendenti scolastici regionali od interregionali con la collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonché per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.

I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 7.

In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.

Con propria ordinanza, il ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche ed integra-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od insegnamenti precedentemente non esistenti.

## Art. 2.

*(Prove e modalità di svolgimento dei concorsi)*

I concorsi constano di una o più prove scritte o pratiche e di una prova orale.

Sarà stabilita più di una prova scritta o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sui contenuti degli specifici programmi di insegnamento, sui problemi della relativa didattica e sulle problematiche educative, nell'ambito degli obiettivi della programmazione scolastica.

Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quaresimesimi.

I candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi

ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Terminate la prova o le prove scritte o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso nonchè delle cattedre o posti che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le nomine.

L'assegnazione della sede è disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.

La graduatoria conserva validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le cattedre ed i posti assegnati al concorso successivo.

L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 8.

Per la validità dell'anno di formazione è richiesto ai candidati un servizio minimo di almeno 180 giorni.

Durante tale anno saranno previste, nell'ambito dei programmi di aggiornamento, specifiche iniziative di formazione per i docenti di nuova nomina.

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni.

In relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al precedente

tredecimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

Ai fini della conferma in ruolo i docenti presentano, al termine dell'anno di formazione, una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte.

La relazione è discussa dal docente davanti al comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere di cui all'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il terzultimo e penultimo comma del presente articolo non si applicano al personale educativo.

### Art. 3.

#### *(Composizione delle commissioni giudicatrici)*

Le commissioni giudicatrici, nominate dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale, ovvero, rispettivamente, dal provveditore agli studi, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 2, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti tra i nominativi inclusi in elenchi compilati dai consigli scolastici provinciali compresi nell'ambito territoriale cui si riferiscono i concorsi.

Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandi femminili dello Stato, da un direttore delle scuole spe-



ciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e terzo comma, sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi o direttori didattici.

In tal caso esse si costituiscono in sotto-commissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria.

#### Art. 4.

*(Modalità relative agli adempimenti di competenza dei consigli scolastici provinciali)*

Per gli adempimenti relativi alle nomine dei componenti le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 3, i consigli scolastici provinciali formano appositi elenchi distintamente per ciascuna classe o tipo di concorso.

Qualora gli elenchi non siano stati tempestivamente compilati o siano esauriti, i sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o i provveditori agli studi sceglieranno direttamente i componenti da nominare.

I presidenti sono scelti dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi di norma tra coloro i quali prestano servizio in istituzioni universitarie o scolastiche funzionanti, rispettivamente, nella regione o nella provincia, con preferenza per coloro i quali siano compresi in appositi elenchi, compilati per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

#### Art. 5.

*(Esoneri e compensi)*

I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente arti-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per tutto il periodo in cui sono impegnati nelle attività delle commissioni medesime.

Ai presidenti ed ai membri componenti le commissioni giudicatrici spettano i compensi previsti dalle norme vigenti per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso.

Il personale direttivo mantiene il diritto a percepire l'indennità connessa all'esercizio della funzione direttiva.

## Art. 6.

*(Norme di rinvio)*

Per quanto non previsto dalle norme del presente titolo si applicano, in quanto non incompatibili, le precedenti disposizioni in materia.

Per il reclutamento del personale docente ed assistente delle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

## TITOLO II

## ISTITUZIONE DI DOTAZIONI ORGANICHE AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO

## Art. 7.

*(Determinazione di dotazioni organiche aggiuntive)*

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli isti-

tuti d'arte, definite su base provinciale ai sensi dell'articolo 5, penultimo ed ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione di un incremento percentuale del 5 per cento, calcolato sulla consistenza delle predette dotazioni organiche determinate in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo il diverso criterio di determinazione in cifra assoluta stabilito dal successivo articolo 13 in prima applicazione della presente legge.

La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.

Le dotazioni organiche aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge vanno riferite al 31 marzo 1981.

Le dotazioni medesime vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.

Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni organiche aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo articolo 13 si procederà al preventivo assorbimento delle unità di organico eccedenti.

Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e gli istituti d'arte la ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto di un criterio di proporzionale aderenza alle dotazioni organiche ordinarie relative ai medesimi singoli insegnamenti.

Il provveditore agli studi ripartisce le dotazioni organiche aggiuntive provinciali in contingenti distrettuali tenuto conto delle dotazioni organiche complessive delle istituzioni scolastiche funzionanti nel distretto e della popolazione scolastica.

Nel caso dei distretti scolastici interprovinciali il contingente è assegnato ad un distretto finitimo di ciascuna delle province

interessate per l'utilizzazione in comune tra il distretto predetto e le istituzioni scolastiche di quello interprovinciale comprese nell'ambito della provincia.

E' abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni organiche aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni organiche aggiuntive ai sensi del successivo articolo 13.

#### Art. 8.

##### *(Altri compiti inerenti alla funzione docente)*

I docenti, forniti di specifici idonei requisiti, possono svolgere i seguenti compiti nelle scuole di ogni ordine e grado:

- 1) attività di sostegno e di recupero, attività integrative e parascolastiche, ivi comprese le libere attività complementari;
- 2) attività relative al servizio psicopedagogico;
- 3) attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento di titoli di studio, ivi compreso l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori.

I docenti possono altresì svolgere attività per lo studio di specifici problemi educativi presso uffici dell'amministrazione scolastica nonché presso istituti di istruzione universitaria, istituzioni che svolgono attività educativa o istituti culturali, per l'attuazione di programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione.

Alle attività di cui ai precedenti commi può essere destinato temporaneamente ed anche parzialmente soltanto personale di ruolo. Qualora questo appartenga ai contingenti distrettuali, la destinazione alle pre-

dette attività può essere disposta soltanto dopo la copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti; per il restante personale di ruolo la destinazione medesima è disposta subordinatamente alla disponibilità di docenti dei contingenti distrettuali che lo sostituiscano nei posti di insegnamento.

La destinazione ai compiti di cui al presente articolo è disposta dai provveditori agli studi, che terranno conto anche dei programmi proposti dai consigli scolastici distrettuali, nonchè dell'esigenza prioritaria di utilizzare ciascun contingente distrettuale per la copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti nell'ambito del rispettivo distretto o di distretti vicini, anche se non costituenti cattedra o posto orario.

Il provveditore agli studi determina, per ciascun grado ed ordine di scuola, il circolo didattico o scuola cui è affidata l'amministrazione del personale docente del contingente distrettuale relativo al grado ed ordine di scuola di cui trattasi.

Al circolo didattico o scuola a cui è affidata l'amministrazione del personale docente del rispettivo contingente distrettuale sono assegnati, nei limiti peraltro delle dotazioni organiche provinciali, due posti di applicato di segreteria.

Ai fini dell'elettorato attivo e passivo nell'elezione degli organi collegiali, il personale docente dei contingenti distrettuali è considerato come appartenente al collegio dei docenti del circolo didattico o scuola presso cui è chiamato a prestare la propria attività per l'intero anno; negli altri casi è considerato come appartenente al collegio dei docenti del circolo didattico o scuola che l'amministra.

Gli atti di amministrazione concernenti il personale docente dei contingenti distrettuali sono adottati dal direttore didattico o preside del circolo didattico o scuola competente ai sensi del precedente quinto comma, sentito, ove necessario, il direttore didattico o preside del circolo didattico o scuola presso cui detto personale presta la sua attività per l'intero anno.

## Art. 9.

*(Conferimento di supplenze annuali)*

Per la copertura delle cattedre dei posti di insegnamento vacanti dall'inizio dell'anno scolastico e per l'intera durata di esso, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo dei contingenti distrettuali, ai sensi del precedente articolo 8, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti dall'inizio dell'anno scolastico e per l'intera durata di esso, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

È abrogato l'articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigente per il personale non docente non di ruolo.

I posti delle dotazioni organiche aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie.

Per l'insegnamento delle libere attività complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.

I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

## Art. 10.

*(Supplenze brevi)*

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i colleghi assenti per non più di 20 giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di 6 ore aggiuntive al predetto orario.

Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il collegio dei docenti stabilirà le modalità per un'opportuna rotazione dei docenti della scuola nei compiti di supplenza, in modo da assicurare uniformità di trattamento.

## Art. 11.

*(Modifiche alla normativa in materia di comandi)*

A partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.

Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 46, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto.

Per gli incarichi, di cui all'articolo 65 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento è limitato a sei mesi e gli asse-

gni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi ispettivi di cui all'articolo 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esonero dal servizio è limitato ai giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

#### Art. 12.

##### *(Assegnazioni provvisorie)*

Le assegnazioni provvisorie di personale docente, educativo ed assistente titolare in altra provincia sono disposte soltanto per compensazione.

Le assegnazioni provvisorie nell'ambito della provincia sono effettuate dopo la piena utilizzazione del personale di ruolo in servizio nella provincia.

#### Art. 13.

##### *(Prima applicazione delle dotazioni organiche aggiuntive)*

In prima applicazione della presente legge le dotazioni organiche aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni organiche aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni organiche aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni organiche aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero di 20.000 unità complessive.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ripartisce le dotazioni organiche aggiuntive, di cui al comma precedente, in dotazioni organiche aggiuntive provinciali, sulla base delle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche funzionanti in ciascuna provincia e della popolazione scolastica relativa. Le dotazioni orga-



niche aggiuntive della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ripartite altresì tra singoli insegnamenti proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche ordinarie.

Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al presente articolo sono assegnati, unitamente ai posti che eventualmente resteranno disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al concorso ordinario che sarà indetto in prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni organiche aggiuntive è utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.

### TITOLO III

#### NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO

##### CAPO I

##### IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE

##### Art. 14.

*(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito dell'a proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo

con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1980.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1981-82 dopo che sia stata assegnata la sede ai vincitori del concorso in via di espletamento. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale od interregionale sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione della predetta graduatoria provinciale. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

#### Art. 15.

*(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza agli inse-

gnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 14.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 14.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo.

#### Art. 16.

*(Procedure di abilitazione per gli insegnanti incaricati non abilitati nella scuola materna statale, con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80 o con incarico annuale nello stesso anno 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero, abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento attraverso un concorso da bandire, ai soli fini abilitativi, in sessione riservata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le apposite procedure previste nel comma successivo.

La prova scritta del concorso di cui al precedente comma consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti dell'attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimato il concorso.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dai successivi articoli 17 e 18.

## Art. 17.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 16 o a seguito del concorso ordinario in via di espletamento, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 14 e del precedente articolo 15.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 14. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

## Art. 18.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 16 o a seguito del concorso ordinario in via di espletamento, sono gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, secondo l'ordine di collocazione

nella graduatoria provinciale di conferimento degli incarichi, integrata mediante la valutazione del titolo di abilitazione.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 14, 15 e 17.

La nomina in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta nell'ambito provinciale, sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Qualora nell'ambito provinciale non vi siano sufficienti disponibilità di posti, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale di cui al precedente comma, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi ad essi spettanti nella graduatoria provinciale predetta. Qualora non vi siano sufficienti disponibilità di posti in ambito regionale, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria regionale, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle graduatorie regionali.

#### Art. 19.

##### *(Assistenti del ruolo ad esaurimento)*

Le assistenti di scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nel concorso ordinario in via di espletamento, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1981 e 1982.

Il colloquio è effettuato secondo le medesime modalità previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente articolo 2.

Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne

statali secondo le modalità e decorrenze stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

L'assegnazione della sede sarà disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

Art. 20.

*(Insegnanti supplenti della scuola  
materna statale)*

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente al 1° settembre 1980, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 13.

Hanno titolo alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 18, che abbiano compiuto almeno due anni di servizio nel quinquennio precedente al 1° settembre 1980.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, nell'anno scolastico 1978-1979 o nell'anno scolastico 1979-80, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo secondo le modalità di cui al precedente articolo 18 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base di titoli di abilitazione e di servizio.

Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 18.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

## CAPO II

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA  
ELEMENTARE STATALE

## Art. 21.

*(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale iscritti nelle graduatorie permanenti o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti della scuola elementare statale ancora iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento, di cui all'articolo 10 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1980.

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dalla stessa data del 10 settembre 1980.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1981-82, con precedenza a favore degli insegnanti di cui al precedente primo comma per i quali la sede può essere assegnata nell'anno scolastico 1980-81. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale permanente o nella graduatoria provinciale in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle provincie di provenienza circa i punteggi attribuiti in se-

de di compilazione delle predette graduatorie provinciali. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

L'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale ad esaurimento, di cui all'articolo 10 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è disposta comunque in ambito nazionale, secondo l'ordine della graduatoria medesima, con precedenza, sempre nell'ambito nazionale, rispetto agli insegnanti di cui al precedente secondo comma.

La graduatoria nazionale ad esaurimento è soppressa.

#### Art. 22.

*(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo.



## Art. 23.

*(Insegnanti supplenti della scuola  
elementare statale)*

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 13.

Gli insegnanti che abbiano svolto, nell'anno scolastico 1978-79 o nell'anno scolastico 1979-80, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, secondo l'ordine di collocazione in apposita graduatoria provinciale da compilare sulla base dei titoli di studio e di servizio.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21 e 22.

La nomina in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta nell'ambito provinciale, sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Qualora nell'ambito provinciale non vi siano sufficienti disponibilità di posti, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale di cui al precedente secondo comma, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi ad essi spettanti nella graduatoria provinciale predetta. Qualora non vi siano sufficienti disponibilità di posti in ambito regionale,

la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria regionale, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base di punteggi risultanti dalle graduatorie regionali.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

### CAPO III

#### IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA STATALI

##### Art. 24.

*(Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, numero 463, sono immessi in ruolo dal 10 settembre 1980 agli effetti economici, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo dal 10 settembre 1980 agli effetti economici, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali già forniti di abilitazione, ove pre-

scritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1980.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dalla stessa data del 10 settembre 1980.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1981-82, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede può essere assegnata nell'anno scolastico 1980-81. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione delle predette graduatorie provinciali. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

L'assegnazione della sede di servizio è disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477,

ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le modalità previste dal presente articolo per la assegnazione di sede in ambito provinciale, regionale o nazionale, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1979-80 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-79 e 1979-80.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, che abbiano svolto l'incarico in ordine di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione posseduto, sono immessi in ruolo per l'insegnamento del quale sono stati incaricati, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

#### Art. 25.

*(Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già

forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 24.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 24.

Gli insegnanti incaricati, da immettere in ruolo ai sensi del presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo limitatamente al numero delle ore di insegnamento per il quale sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-80, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 9.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, che abbiano svolto l'incarico in un ordine di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione posseduto, sono immessi in ruolo per l'insegnamento del quale sono stati incaricati, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

#### Art. 26.

*(Procedure di abilitazione per gli insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80 o con incarico annuale nello stesso anno 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, non provvisti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novem-

bre 1979, n. 566, ovvero, abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento attraverso un concorso da bandire, ai soli fini abilitativi, in sessione riservata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le apposite procedure previste nel comma successivo.

La prova scritta del concorso di cui al precedente comma consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi d'insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi d'insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione della esperienza professionale acquisita dal candidato.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimato il concorso.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dai successivi articoli 27 e 28.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-80, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 9.

#### Art. 27.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della

proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 26, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 24 e del precedente articolo 25.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 24. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

#### Art. 28.

*(Immissione in ruolo degli insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)*

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito la abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 26, sono gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria provinciale di conferimento degli incarichi, integrata mediante la valutazione del titolo di abilitazione, dando precedenza assoluta a coloro i quali, nell'anno scolastico 1979-80, hanno occupato cattedra o posto-orario intero.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 24, 25 e 27.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La nomina in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta nell'ambito provinciale, sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Qualora nell'ambito provinciale non vi siano sufficienti disponibilità di posti, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale di cui al precedente primo comma, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarci a cura del sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi ad essi spettanti nella graduatoria provinciale predetta. Qualora non vi siano sufficienti disponibilità di posti in ambito regionale, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria regionale, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarci a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle graduatorie regionali.

## Art. 29.

*(Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali)*

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 13.

Hanno titolo alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 28, che abbiano compiuto almeno due anni di servizio nel quinquennio precedente al 10 settembre 1980.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto nell'anno scolastico 1978-1979 o nell'anno scolastico 1979-80 un anno



di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti, nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo secondo le modalità di cui al precedente articolo 28, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei titoli di abilitazione e di servizio.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 28.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

#### Art. 30.

*(Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuole medie per lavoratori e insegnanti dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici)*

Agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 24, 25, 26, 27 e 28, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalità da essi previste.

#### CAPO IV

##### NORME PER PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE DOCENTE

#### Art. 31.

*(Esperti negli istituti  
tecnici e professionali)*

Agli esperti negli istituti tecnici e professionali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del

decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente articolo 24, quinto comma.

Gli esperti negli istituti tecnici e professionali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di abilitazione valida per insegnamenti diversi da quelli svolti in qualità di esperti, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 24, quinto comma, e 25, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero, abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-80.

Gli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26, 27 e 28.

Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero, nei ruoli del personale non docente della scuola, nella carriera esecutiva od ausiliaria a seconda del titolo di studio posseduto.

L'immissione in ruolo di cui al comma precedente decorre a tutti gli effetti dal 10 settembre 1980.

Gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, continuano ad essere destinati ai compiti per i quali sono stati assunti finchè permangono tali attività.

#### Art. 32

*(Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali)*

Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 31, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 31, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

#### Art. 33.

*(Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classe di concorso)*

Agli insegnanti delle materie già comprese nella classe di concorso XXXVI, prevista dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-80 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 28.

Per la partecipazione ai concorsi, ai soli fini abilitativi, previsti dallo stesso articolo 26, si prescinde, per i docenti di cui

al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31-*a* e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: « Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio ». A tali sezione e classe danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche.

L'elencazione degli insegnamenti di cui al citato decreto ministeriale è modificata in: « Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali ». Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe di abilitazione 60-*bis* e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-*bis* denominate « Tecnologia odontotecnica »; ad esse danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-*a* e la corrispondente classe di concorso XXII-*bis* denominate « Disegno e modellazione odontotecnica »; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe 21 - Disegno.

Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformità.

#### Art. 34.

*(Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare)*

Agli insegnanti, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1979-80 nei corsi di scuola popolare finalizzati al conseguimento di

titoli di studio dell'istruzione elementare, i quali abbiano svolto insegnamento in due corsi di scuola popolare completi in due anni distinti compresi nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 22.

Agli insegnanti in servizio con incarico nell'anno scolastico 1979-80 nei corsi CRA-CIS e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in due corsi CRACIS o presso scuole di polizia completi in due anni distinti compresi nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 25 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 26 e 28, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.

#### CAPO V

##### IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO

#### Art. 35.

*(Immissione del personale educativo e del personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali)*

Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandi femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80, si applicano, rispettivamente,

le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, secondo comma, e 22.

Al predetto personale educativo ed assistente, che nell'anno scolastico 1978-79 o nell'anno scolastico 1979-80 abbia svolto servizio in qualità di istitutore od assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 23.

#### CAPO VI

##### IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE NON DOCENTE

#### Art. 36.

*(Immissione in ruolo del personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie)*

Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1980, o, comunque, nominato su posto disponibile nell'anno scolastico 1979-80, è immesso in ruolo, con effetto dal 10 settembre 1980.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1980-1981, in ambito provinciale, regionale o nazionale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento.

## Art. 37.

*(Immissione in ruolo del personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria)*

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1980, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1980 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1981.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, regionale o nazionale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Il presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.

## CAPO VII

NORME PARTICOLARI PER IL PERSONALE DEI  
CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE  
DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI  
DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

## Art. 38.

*(Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo)*

Gli insegnanti, incaricati nell'anno scolastico 1979-80 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia

nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente, delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati presso le scuole libere del nudo nell'anno scolastico 1979-1980.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che prestino servizio nell'anno scolastico 1979-80 nei corsi speciali ai sensi dell'ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1979-80.

Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarità non venga istituito, il docente è utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarato corrispondente o affine dal collegio dei professori.

Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera del nudo non venga istituita, il docente di ruolo è utilizzato in attività didattiche integrative.

Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall'anno scolastico 1980-81.

#### Art. 39.

##### *(Assistenti dei licei artistici)*

I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25 della presente legge, se forniti di abilitazione per una delle classi di cui alla tabella B del decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, sono inclusi a domanda in graduatorie provinciali relativamente alla clas-



se di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 24 e 25.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 24.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 24 e 25, se sforniti di abilitazione e purchè in possesso di titolo di studio valido, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 26 e, ove la conseguano, sono immessi gradualmente in ruolo, ai sensi del precedente articolo 28.

Ai fini della formulazione delle graduatorie previste dal citato articolo 28, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto i criteri di valutazione dei titoli.

Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di assistente fino all'immissione nel ruolo dei docenti.

Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione nè la conseguano per effetto del quinto comma del presente articolo sono inseriti in un ruolo ad esaurimento ed utilizzati nella scuola, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

#### Art. 40.

*(Assistenti delle accademie di belle arti)*

È indetto per una sola volta, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle accademie stesse

ed agli assistenti delle accademie che abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge.

Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all'attività artistica e professionale, nonché i relativi punteggi.

Le graduatorie del concorso conservano validità per 10 anni a partire dall'anno scolastico successivo alla loro approvazione; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.

#### TITOLO IV

#### NORME COMUNI E FINALI

##### Art. 41.

*(Norma comune sulle immissioni in ruolo)*

Le immissioni in ruolo di cui al precedente titolo III sono disposte anche a prescindere dalla disponibilità dei posti nelle relative dotazioni organiche, con esclusione per quelle per le quali sia diversamente disposto dal medesimo titolo III.

Tutte le nomine relative alle immissioni in ruolo possono essere disposte anche in insegnamenti dichiarati affini dal decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del terz'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente legge, possono essere disposte anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la nomina, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, numero 603.

##### Art. 42.

*(Modalità per l'assegnazione della sede  
e per l'utilizzazione del personale  
immesso in ruolo)*

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto le modalità per

l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonché per l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero.

Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri di valutazione dei titoli previsti per l'anno in cui sono state formate le graduatorie medesime.

Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie prima in ciascuna provincia, poi, in ciascuna regione e, infine, nell'ambito nazionale.

L'utilizzazione del personale in soprannumero avverrà in conformità degli obiettivi della programmazione educativa.

Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione è disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica la utilizzazione è disposta anche in cattedre o posti di materie affini, ivi compresi gli insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.

#### Art. 43.

*(Competenze in materia di nomina)*

I provvedimenti di nomina e quelli conseguenti di assegnazione della sede sono adottati dai provveditori agli studi anche nei confronti degli insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.

Nei casi in cui la presente legge prevede che le nomine e le assegnazioni di sede sono disposte in relazione a disponibilità da determinare in ambito regionale od in ambito nazionale i provveditori agli studi emaneranno gli atti di cui al precedente comma sulla base delle indicazioni fornite, rispettivamente dal sovrintendente scolastico regionale od in-

terregionale o dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 44.

*(Assegnazione di sede ai docenti non vedenti)*

Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di vincita di concorsi ordinari hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.

Art. 45.

*(Norme per il personale assegnato a particolari compiti)*

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1979-80, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso un ente locale territoriale, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente medesimo che lo richieda, entro il termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le Regioni provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al precedente comma, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati.

Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti.

Art. 46.

*(Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio psico-pedagogico e per gli incarichi ispettivi)*

Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1979-80, relati-

vamente alle attività di cui al secondo comma del precedente articolo 8, e al servizio psico-pedagogico, la soppressione prevista dal primo comma del precedente articolo 11 avrà luogo soltanto dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.

La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 11 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.

#### Art. 47.

*(Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970)*

La validità dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Sono ritenuti validi altresì i titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purchè a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

#### Art. 48.

*(Norma di abrogazione)*

È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che siano incompatibili con la presente legge.

Il disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni non

è da intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo.

Art. 49.

*(Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente ed assistente degli istituti statali per sordomuti)*

I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente degli istituti statali per sordomuti, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.

Art. 50.

*(Disposizioni finanziarie)*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ».

All'onere per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 23.300 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.